

COMUNE DI CERDA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 06 DEL 28 FEB. 2023.

PROVVEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNO STALLO PER IL CARICO E LO SCARICO MERCI, IN VIA BATTISTI CESARE N.21

Il Responsabile direttivo del IV Settore

PREMESSO

che la ditta **POSTACENTRALE** di **SPH IMPIANTI** di **IMBURGIA GIUSEPPE**, con sede legale in via **BATTISTI CESARE n. 21** a **CERDA (PA)** del signor. **Giuseppe IMBURGIA**, nata a **CERDA** il **01/07/1958** ed ivi residente in via **ROMA n. 69**, con istanza acquisita al Protocollo Generale del Comune di Cerda al n. 251 del 09/Gennaio/2023, *chiede che sia predisposto uno spazio riservato al carico ed allo scarico di merci in via **BATTISTI Cesare** in prossimità o nelle adiacenze del civico n. 21, sede della propria attività di spedizione e ricezione pacchi postali, a causa di gravi difficoltà nella sosta di automezzi adibiti al trasporto merci;*

ATTESO

che nell'area della zona interessata dalla sede della suddetta attività sono presenti altre numerose attività commerciali e di pubblici esercizi; che tale sito è oggetto di continua ed ininterrotta sosta di veicoli di tutte le tipologie; che la via Battisti, sede dell'attività de quo è una strada senza via di uscita e che i mezzi che vi giungono per allontanarsi sono costretti ad effettuare retromarcia ed a uscire dallo stesso punto di accesso;

CONSIDERATO

che l'Amministrazione Pubblica, sentito il parere del Comando della Polizia Municipale ha fornito verbalmente il proprio nulla osta alla realizzazione di quanto sopra descritto, davanti l'entrata dei locali della attività commerciale di spedizioni pacchi postali, sita al civico 21 della via **BATTISTI**;

RITENUTO

che si rende necessario garantire la possibilità di potere caricare e scaricare merci, pacchi postali etc, garantendo un ricambio nelle operazioni di scarico e ricarico delle maestranze e dei mezzi competenti, al fine di consentire agevolmente le operazioni di approvvigionamento, carico e distribuzioni merci e pacchi postali in prossimità della sede operativa della ditta in parola, su un tratto stradale caratterizzato da una alta densità di traffico e dalla presenza di auto in sosta che non consentono le operazioni tipiche dell'attività anche per evitare, mediante opportune misure, situazioni di intralcio e di pericolo per la circolazione, auto veicolare ma soprattutto pedonale ;

RITENUTO

pertanto, dovere provvedere in merito e di potere accogliere la suddetta istanza

VISTI

- L'art. 7 e l'art. 37 del vigente Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni
- Il vigente D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada)
- Il T.U. EE.LL. (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267)

ORDINA

- ▶ **DI ISTITUIRE UNO STALLO DI SOSTA DA RISERVARE ALLO STAZIONAMENTO DEI VEICOLI UTILIZZATI PER LO SCARICO E CARICO/RICARICO MERCI IN FUNZIONE DELLA ATTIVITA' PROFESSIONALE DELLA POSTACENTRALE SITA IN VIA BATTISTI CESARE 21;**
- ▶ **CHE LO STALLO DI SOSTA E' VALIDO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 20:00, DAL LUNEDI AL SABATO, CON LIMITAZIONE ORARIA DI 15 MINUTI E LIMITATAMENTE AI TEMPI RELATIVI ALLE SOLE OPERAZIONI DI SCARICO E/O CARICO DELLE MERCI**

DISPONE

- ▶ CHE SI PROVVEDA ALLA REALIZZAZIONE DELLO STALLO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO/RICARICO MERCI ED ALLA COLLOCAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE, COSÌ COME ESPRESSAMENTE INDICATO NEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, FATTO SALVO PER IL COMUNE L'ESONERO DELLE SPESE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE OCCORRENTE;

FATTI SALVI I TERMINI DI SICUREZZA IN OSSEQUIO ALLE NORME SULLA SICUREZZA DEI CANTIERI E LE ALTRE NORME CHE REGOLAMENTANO LA MATERIA.

La presente Ordinanza diverrà operativa dopo la posa dei prescritti segnali previsti dal D.P.R. 495/92 e viene, altresì, resa nota mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed all'Albo Pretorio on-line di questo Comune;

Chiunque viola le disposizioni di cui sopra senza averne titolo o ne faccia un uso improprio, è oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Chiunque deroga le disposizioni di cui sopra avendone diritto, ma senza osservare le condizioni, i limiti, le imposizioni della presente Ordinanza, è ugualmente oggetto delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il Corpo della Polizia Municipale unitamente alle altre Forze di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/1992, curerà l'osservanza delle disposizioni del presente provvedimento ed a chiunque è obbligo di osservarle; per i trasgressori e chiunque si rende reo di violazioni punibili, saranno applicate le relative sanzioni.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:

- ▶ entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495
- ▶ entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971 n. 1034.

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990.

Dalla Residenza Municipale, addì 28 FEB. 2023.

**Il Vice Comandante della Polizia Municipale nominato f.f.
Ispettore Capo Pietro BULFAMANTE**

**Il Responsabile direttivo del IV Settore
Dott. Giuseppe BIONDOLILLO**

